

## II.DD. – Deducibilità quota IRAP per costo lavoro e interessi passivi – Comunicato Agenzia Entrate

---

12 Giugno 2009

è in corso di approvazione il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che prevede il differimento del termine di invio delle istanze di rimborso ai fini della deduzione del 10% dell'IRAP dalle imposte sui redditi dal 12 giugno 2009 al 14 settembre 2009 ([cfr. IRAP – Deducibilità forfetaria del 10% ai fini delle imposte sui redditi del 22 aprile 2009](#) e [IRPEF/IRES – Deducibilità della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi del 10 giugno 2009](#)).

Questo il contenuto del Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2009, che ha previsto lo slittamento dei termini per la compilazione del modello di richiesta di rimborso per le maggiori imposte pagate e il relativo invio.

La decisione, come spiega il sopra citato Comunicato *"[...] accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e consente ai contribuenti [...] di avere il tempo sufficiente per predisporre le relative istanze, evitando la sovrapposizione con altre scadenze connesse agli adempimenti fiscali"*.

Inoltre, all'interno dello stesso Comunicato, l'Agenzia delle Entrate ricorda che le istanze di rimborso con termini in scadenza:

- tra il 29 novembre 2008 e il 13 novembre 2009, andranno presentate entro il 13 novembre 2009;
- successivamente al 13 novembre 2009, potranno essere presentate entro l'ordinario termine di 48 mesi previsto dalla normativa vigente<sup>[1]</sup>.

---

<sup>[1]</sup> Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.